

MODIFICHE STATUTO FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA

Testo Vigente	Modifiche approvate nel 2012 ma mai entrate in vigore	Nuove modifiche proposte
ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE 1.1. Per volontà e su iniziativa dell'Associazione "Teatro Europeo", della società "M.A.S. Juvarra - Granserraglio – Società Consortile a Responsabilità Limitata", è costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA" siglabile "FONDAZIONE T.P.E.". 1.2. Alla Fondazione possono aderire, assumendo la qualifica di Fondatori, o comunque partecipare, nelle diverse forme previste dal presente Statuto, soggetti pubblici e privati, anche esteri. 1.3. La Regione Piemonte che ha condiviso sin dal principio lo spirito e gli scopi dell'iniziativa, ha diritto di aderire alla Fondazione con la qualifica di Fondatore, a fronte dell'assunzione di impegno conforme a quanto previsto all'art.9 del presente Statuto, manifestando tale propria volontà mediante comunicazione scritta diretta al Consiglio di Amministrazione. 1.4 Le attività della Fondazione si esplicano essenzialmente nell'ambito della Regione Piemonte. In particolare, pur essendo un ente che pone in essere attività per loro natura itineranti, dovrà avere un ritorno di risultati e di immagini	ARTICOLO 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE 1.1. Per volontà e su iniziativa dell'Associazione "Teatro Europeo", della società "M.A.S. Juvarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata", della Regione Piemonte e del Comune di Torino esiste una fondazione denominata "FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA" siglabile "FONDAZIONE T.P.E.". 1.2. Alla Fondazione possono aderire, assumendo la qualifica di Fondatori, o comunque partecipare, nelle diverse forme previste dallo Statuto, soggetti pubblici e privati, anche esteri. 1.3. Le attività della Fondazione si esplicano essenzialmente nell'ambito della regione Piemonte. In particolare, pur essendo un ente che pone in essere attività per loro natura itineranti, dovrà avere un ritorno di risultati e di immagini	Articolo 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE 1.1. Per volontà e su iniziativa dell'Associazione "Teatro Europeo" e, della Società "M.A.S. Juvarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata", è costituita della Regione Piemonte e del Comune di Torino esiste una fondazione denominata "FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA" siglabile "FONDAZIONE T.P.E.". 1.2. Alla Fondazione possono aderire, assumendo la qualifica di Fondatori, o comunque partecipare, nelle diverse forme previste dal presente Statuto, soggetti pubblici e privati, anche esteri. 1.3. Le attività della Fondazione si esplicano essenzialmente nell'ambito della Regione Piemonte. In particolare, pur essendo un ente che pone in essere attività per loro natura itineranti, dovrà avere un ritorno di risultati e di

prevalentemente nel territorio piemontese. ARTICOLO 2 - SEDE - SEDI TEATRALI 2.1. La Fondazione ha sede in Torino, attualmente in Corso Casale 15/A. 2.2. Per lo svolgimento delle proprie attività la Fondazione potrà disporre di sedi teatrali nell'ambito della regione Piemonte. 2.3. Per il miglior perseguimento degli scopi previsti al successivo articolo 3 e nel rispetto dei limiti fissati dallo stesso articolo, la Fondazione potrà effettuare spettacoli e manifestazioni in genere, in teatri pubblici e privati, nelle scuole e in locali capaci di ospitare pubblici spettacoli. ARTICOLO 3 SCOPI - ATTIVITA' ISTITUZIONALI 3.1. La Fondazione non ha fini di lucro. 3.2. La Fondazione si propone lo scopo di: A) essere un centro internazionale di eccellenza qualitativa per la produzione, la distribuzione e la promozione di spettacoli nazionali ed internazionali, gestendo a tale fine spazi teatrali in modo esclusivo e non, permanente o temporaneo, scritturando artisti e tecnici del palcoscenico italiani e stranieri (con particolare attenzione ai cittadini dell'Unione Europea) per creare teatro insieme in lingue straniere o comunque mescolando insieme esperienze e metodi professionali ed artistici diversi; B) organizzare rassegne e festival in varie	prevalentemente nel territorio piemontese. ARTICOLO 2 SEDE - SEDI TEATRALI 2.1. La Fondazione ha sede in Torino, attualmente in Corso Casale 15/A. 2.2. Per lo svolgimento delle proprie attività la Fondazione potrà disporre di sedi teatrali nell'ambito della regione Piemonte. 2.3. Per il miglior perseguimento degli scopi previsti al successivo articolo 3 e nel rispetto dei limiti fissati dallo stesso articolo, la Fondazione potrà effettuare spettacoli e manifestazioni in genere, in teatri pubblici e privati, nelle scuole ed in enti capaci di ospitare pubblici spettacoli. ARTICOLO 3 SCOPI - ATTIVITA' ISTITUZIONALI 3.1. La Fondazione non ha fini di lucro. 3.2. La Fondazione si propone lo scopo di: A) essere un centro internazionale di eccellenza qualitativa per la produzione, la distribuzione e la promozione di spettacoli nazionali ed internazionali, gestendo a tale fine spazi teatrali in modo esclusivo e non, permanente o temporaneo, scritturando artisti e tecnici del palcoscenico italiani e stranieri (con particolare attenzione ai cittadini dell'Unione Europea) per creare teatro insieme in lingue straniere o comunque mescolando insieme esperienze e metodi professionali ed artistici diversi; B) organizzare rassegne e festival in varie località del territorio piemontese, anche	immagine prevalentemente nel territorio piemontese. ARTICOLO 2 - SEDE - SEDI TEATRALI 2.1. La Fondazione ha sede in Torino, Via Rosolino Pilo 6. 2.2. Per lo svolgimento delle proprie attività la Fondazione potrà disporre di sedi teatrali nell'ambito della Regione Piemonte. 2.3. Per il miglior perseguimento degli scopi previsti al successivo articolo 3 e nel rispetto dei limiti fissati dallo stesso articolo, la Fondazione potrà effettuare spettacoli e manifestazioni in genere, in teatri pubblici e privati, nelle scuole ed in locali capaci di ospitare pubblici spettacoli. ARTICOLO 3 SCOPI - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 3.1. La Fondazione non ha fini di lucro. 3.2. La Fondazione si propone lo scopo di: A) essere un centro internazionale di eccellenza qualitativa per la produzione, la distribuzione e la promozione di spettacoli nazionali ed internazionali, gestendo a tal fine spazi teatrali in modo esclusivo o non, permanente o temporaneo, scritturando artisti e tecnici del palcoscenico italiani e stranieri (con particolare attenzione ai cittadini dell'Unione Europea) per creare teatro insieme in lingue straniere o comunque mescolando insieme esperienze e metodi professionali ed artistici diversi; B) organizzare rassegne e festival in varie
---	---	--

località del territorio piemontese, anche potenziando e sviluppando lo sviluppo e l'esperienza in ambito di produzione teatrale, di ospitalità, di formazione del pubblico, dell'Associazione "Teatro Europeo" e della Società "M.A.S. Juvarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata", collaborando con realtà nazionali e internazionali per la progettazione di stage e produzioni pensati per il territorio; C) invitare drammaturghi e scrittori di paesi diversi, incoraggiando creazioni letterarie ispirate ad esperienze territoriali e facendole nascere in loco, nell'ambiente socioculturale che devono raccontare; D) organizzare, in collaborazione con i dipartimenti di studi teatrali dell'Università degli Studi di Torino, degli altri Atenei piemontesi e dell'Unione Europea, corsi di formazione e di aggiornamento per studenti italiani e stranieri, invitando come docenti studiosi, attori, registi europei di chiara fama e di alto prestigio professionale ed artistico; E) organizzare all'estero momenti di aggiornamento e confronto per studenti piemontesi sulla cultura dello spettacolo dal vivo; F) diffondere in Europa gli spettacoli prodotti dalla Fondazione, sviluppando il dialogo e rapporti con altri centri dei paesi dell'Unione Europea, con scambio di creazioni ed esperienze;	potenziando lo sviluppo e l'esperienza in ambito di produzione teatrale, di ospitalità, di formazione del pubblico, dell'Associazione "Teatro Europa" e della Società "M.A.S. Juvarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata", collaborando con realtà nazionali e internazionali per la progettazione di stage e produzioni pensati per il territorio; C) invitare drammaturghi e scrittori di paesi diversi, incoraggiando creazioni letterarie ispirate ad esperienze territoriali e facendole nascere in loco, nell'ambiente socioculturale che devono raccontare; D) organizzare, in collaborazione con i dipartimenti di studi teatrali dell'Università degli Studi di Torino, degli altri Atenei piemontesi e dell'Unione Europea, corsi di formazione e di aggiornamento per studenti italiani e stranieri, invitando come docenti studiosi, attori, registi europei di chiara fama e di alto prestigio professionale ed artistico; E) organizzare all'estero momenti di aggiornamento e confronto per studenti piemontesi sulla cultura dello spettacolo dal vivo; F) diffondere in Europa gli spettacoli prodotti dalla Fondazione, sviluppando il dialogo e rapporti con altri centri dei paesi dell'Unione Europea, con scambio di creazioni ed esperienze; G) ideare, programmare e promuovere	località del territorio piemontese, anche potenziando e sviluppando l'esperienza in ambito di produzione teatrale, di ospitalità, di formazione del pubblico, dell'Associazione "Teatro Europeo" e della Società "M.A.S. Juvarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata", collaborando con realtà nazionali ed internazionali per la progettazione di stage e produzioni pensati per il territorio; C) invitare drammaturghi e scrittori di paesi diversi, incoraggiando creazioni letterarie ispirate ad esperienze territoriali e facendole nascere in loco, nell'ambiente socioculturale che devono raccontare; D) organizzare, in collaborazione con i dipartimenti di studi teatrali dell'Università degli Studi di Torino, degli altri Atenei piemontesi e dell'Unione Europea, corsi di formazione e di aggiornamento per studenti italiani e stranieri, invitando come docenti studiosi, attori, registi europei di chiara fama e di alto prestigio professionale ed artistico; E) organizzare all'estero momenti di aggiornamento e confronto per studenti piemontesi sulla cultura dello spettacolo dal vivo; F) diffondere in Europa gli spettacoli prodotti dalla Fondazione, sviluppando dialogo e rapporti con altri centri dei paesi dell'Unione Europea, con scambio di creazioni ed esperienze;
---	---	---

G) ideare, programmare e promuovere manifestazioni interdisciplinari (mostre, seminari, convegni, attività editoriali, inerenti agli scopi di cui al presente articolo) nel campo del teatro e delle arti in genere, coinvolgendo varie potenzialità culturali del territorio piemontese; H) istituire un premio internazionale da assegnare a creazioni di indiscutibile valore artistico e che rappresentino significativi progressi sulla strada dell'innovazione e della ricerca stilistica. 3.3. Nell'ambito ed in conformità ai propri scopi istituzionali la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali, strumentali, accessorie e connesse con ricadute significative nella comunicazione e nella promozione, adeguandosi a criteri di imprenditorialità ed efficienza, operando nel rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio, purché tali attività non siano prevalenti rispetto e quelle istituzionali. ARTICOLO 4 ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE 4.1. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione, nei limiti di cui al precedente articolo 3, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione delle attività di cui al precedente	manifestazioni interdisciplinari (mostre, seminari, convegni, attività editoriali, inerenti agli scopi di cui al presente articolo) nel campo del teatro e delle arti in genere, coinvolgendo varie potenzialità culturali del territorio piemontese; H) istituire un premio internazionale da assegnare a creazioni di indiscutibile valore artistico e che rappresentino significativi progressi sulla strada dell'innovazione e della ricerca stilistica. 3.3. Nell'ambito ed in conformità ai propri scopi istituzionali la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali, strumentali, accessorie e connesse con ricadute significative nella comunicazione e nella promozione, adeguandosi a criteri di imprenditorialità ed efficienza, operando nel rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio, purché tali attività non siano prevalenti rispetto e quelle istituzionali. ARTICOLO 4 ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE 4.1. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione, nei limiti di cui al precedente articolo 3, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 3,	G) ideare, programmare e promuovere manifestazioni interdisciplinari (mostre, seminari, convegni, attività editoriali, inerenti agli scopi di cui al presente articolo) nel campo del teatro e delle arti in genere, coinvolgendo varie potenzialità culturali del territorio piemontese; H) istituire un premio internazionale da assegnare a creazioni di indiscutibile valore artistico e che rappresentino significativi progressi sulla strada dell'innovazione e della ricerca stilistica. 3.3. Nell'ambito ed in conformità ai propri scopi istituzionali la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali, strumentali, accessorie e connesse con ricadute significative nella comunicazione e nella promozione, adeguandosi a criteri di imprenditorialità ed efficienza, operando nel rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio, purché tali attività non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali. ARTICOLO 4 ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE 4.1. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione, nei limiti di cui al precedente articolo 3, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione delle attività di cui al precedente
--	--	---

articolo 3, nonché alla gestione diretta ed indiretta delle strutture, degli interventi e dei servizi destinati alla realizzazione e/o presentazione delle proprie attività; b) promuovere ed organizzare eventi, mostre, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, tavole rotonde e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti al pubblico ed il pubblico; pubblicare atti, documenti e testimonianze, anche videoregistrate, relative agli eventi come sopra organizzati; c) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di produzione e riproduzione di materiali editoriali, quali libri, riviste, opere multimediali ed audiovisive, interattive e non, nonché attività di edizione di supporti sonori registrati e di riproduzione di supporti registrati, e procedere alla loro distribuzione tramite qualsiasi supporto o canale di trasmissione la tecnologia renda possibile (compresi i mezzi che la tecnica in futuro metterà a disposizione), anche in veste di casa editrice; d) istituire premi (anche in denaro), borse di studio, borse di ricerca; e) collaborare con, o partecipare a, associazioni, fondazioni, società, consorzi, enti ed istituzioni pubbliche e private (nella specie,	nonché alla gestione diretta ed immediata delle strutture, degli interventi e dei servizi destinati alla realizzazione e/o presentazione delle proprie attività; b) promuovere ed organizzare eventi, mostre, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, tavole rotonde e tutte quelle iniziative idonee a fornire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti al pubblico ed il pubblico; pubblicare atti, documenti e testimonianze, anche videoregistrate, relative agli eventi come sopra organizzati; c) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di produzione e riproduzione di materiali editoriali, quali libri, riviste, opere multimediali ed audiovisive, interattive e non, nonché attività di edizione di supporti sonori registrati e di riproduzione di supporti registrati, e procedere alla loro distribuzione tramite qualsiasi supporto o canale di trasmissione la tecnologia renda possibile (compresi i mezzi che la tecnica in futuro metterà a disposizione), anche in veste di casa editrice; d) istituire premi (anche in denaro), borse di studio, borse di ricerca; e) collaborare con, o partecipare a, associazioni, fondazioni, società, consorzi, enti ed istituzioni pubbliche e private (nella specie, ma non esclusivamente, con le istituzioni universitarie),	articolo 3, nonché alla gestione diretta ed indiretta delle strutture, degli interventi e dei servizi destinati alla realizzazione e/o presentazione delle proprie attività; b) promuovere ed organizzare eventi, mostre, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, tavole rotonde e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico; pubblicare atti, documenti e testimonianze, anche videoregistrate, relativi agli eventi come sopra organizzati; c) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di produzione e riproduzione di materiali editoriali, quali libri, riviste, opere multimediali ed audiovisive, interattive e non, nonché attività di edizione di supporti sonori registrati e di riproduzione di supporti registrati, e procedere alla loro distribuzione tramite qualsiasi supporto o canale di trasmissione la tecnologia renda possibile (compresi i mezzi che la tecnica in futuro metterà a disposizione), anche in veste di casa editrice; d) istituire premi (anche in denaro), borse di studio, borse di ricerca; e) collaborare con, o partecipare a, associazioni, fondazioni, società, consorzi, enti ed istituzioni pubbliche e private (nella
---	--	---

ma non esclusivamente, con le istituzioni universitarie), la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o simili a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; f) gestire, direttamente od indirettamente, strutture e spazi teatrali, espositivi e/o ricreativi, ivi comprese attività di ristorazione e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; g) intraprendere nei propri locali ed al di fuori di essi iniziative di commercializzazione utili a realizzare i propri scopi istituzionali; h) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o di cui abbia comunque la disponibilità ai fini anzidetti; i) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività, come sopra finalizzate; j) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri: l'assunzione di prestiti e mutui, a breve, medio o lungo termine; l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di beni immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con soggetti	la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o simili a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; f) gestire, direttamente od indirettamente, strutture e spazi teatrali, espositivi e/o ricreativi, ivi comprese attività di ristorazione e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; g) intraprendere nei propri locali ed al di fuori di essi iniziative di commercializzazione utili a realizzare i propri scopi istituzionali; h) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o di cui abbia comunque la disponibilità ai fini anzidetti; i) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività, come sopra finalizzate; j) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri: l'assunzione di prestiti e mutui, a breve, medio o lungo termine; l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di beni immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con soggetti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;	specie, ma non esclusivamente, con le istituzioni universitarie), la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o simili a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; f) gestire, direttamente od indirettamente, strutture e spazi teatrali, espositivi e/o ricreativi, ivi comprese attività di ristorazione e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; g) intraprendere nei propri locali ed al di fuori di essi iniziative di commercializzazione utili a realizzare i propri scopi istituzionali; h) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o di cui abbia comunque la disponibilità ai fini anzidetti; i) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività, come sopra finalizzate; j) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri: l'assunzione di prestiti e mutui, a breve, medio o lungo termine; l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di beni immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con soggetti pubblici o privati, che siano
--	---	--

pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; k) svolgere ogni altra attività, anche economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare e mobiliare, idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. ARTICOLO 5 - VIGILANZA 5.1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia. ARTICOLO 6 - PATRIMONIO 6.1. Il patrimonio della Fondazione è composto: a) dal fondo di dotazione indisponibile, costituito dalle somme di denaro, dai beni mobili ed immobili e dalle altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, costituito in sede di atto costitutivo e successivamente integrato dai Fondatori; b) dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, espressamente destinati a patrimonio; c) dalle elargizioni e contributi fatti a qualsiasi titolo ed in qualunque forma da enti o da privati, ivi compresi i Fondatori e gli altri partecipanti, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;	k) svolgere ogni altra attività, anche economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare e mobiliare, idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. ARTICOLO 5 - VIGILANZA 5.1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia. ARTICOLO 6 - PATRIMONIO 6.1. Il patrimonio della Fondazione è composto: a) dal fondo di dotazione indisponibile, costituito dalle somme di denaro, dai beni mobili ed immobili e dalle altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, costituito in sede di atto costitutivo e successivamente integrato dai Fondatori; b) dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, espressamente destinati a patrimonio; c) dalle elargizioni e contributi fatti a qualsiasi titolo ed in qualunque forma da enti o da privati, ivi compresi i Fondatori e gli altri partecipanti, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con	considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; k) svolgere ogni altra attività, anche economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare e mobiliare, idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. ARTICOLO 5 - VIGILANZA 5.1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia. ARTICOLO 6 - PATRIMONIO 6.1. Il patrimonio della Fondazione è composto: a) dal fondo di dotazione indisponibile, costituito dalle somme di denaro, dai beni mobili ed immobili e dalle altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, conferito in sede di atto costitutivo e successivamente integrato dai Fondatori; b) dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, espressamente destinati a patrimonio; c) dalle elargizioni e contributi fatti a qualsiasi titolo ed in qualunque forma da enti o da privati, ivi compresi i Fondatori e gli altri partecipanti, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
---	--	--

d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio; e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici. 6.2. Il patrimonio della Fondazione e tutto quanto corrisposto alla Fondazione da soggetti pubblici o privati, con esclusione del predetto fondo di dotazione indisponibile e di eventuali componenti espressamente dichiarate indisponibili per volontà del disponente o con delibera del Consiglio di Amministrazione, hanno il fine di garantire il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione. 6.3. La Fondazione, a seguito del riconoscimento della personalità giuridica, risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, restando comunque esclusa ogni responsabilità degli Amministratori, dei Fondatori e degli altri Partecipanti. ARTICOLO 7 - FONDO DI GESTIONE 7.1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; b) dalle donazioni e disposizioni testamentarie,	delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio; e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici. 6.2. Il patrimonio della Fondazione e tutto quanto corrisposto alla Fondazione da soggetti pubblici o privati, con esclusione del predetto fondo di dotazione indisponibile e di eventuali componenti espressamente dichiarate indisponibili per volontà del disponente o con delibera del Consiglio di Amministrazione, hanno il fine di garantire il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione. 6.3. La Fondazione, a seguito del riconoscimento della personalità giuridica, risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, restando comunque esclusa ogni responsabilità degli Amministratori, dei Fondatori e degli altri Partecipanti. ARTICOLO 7 - FONDO DI GESTIONE 7.1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; b) dalle donazioni e disposizioni testamentarie,	d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio; e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici. 6.2. Il patrimonio della Fondazione e tutto quanto corrisposto alla Fondazione da soggetti pubblici e privati, con esclusione del predetto fondo di dotazione indisponibile e di eventuali componenti espressamente dichiarate indisponibili per volontà del disponente o con delibera del Consiglio di Amministrazione, hanno il fine di garantire il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione. 6.3. La Fondazione, a seguito del riconoscimento della personalità giuridica, risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, restando comunque esclusa ogni responsabilità degli amministratori, dei Fondatori e degli altri partecipanti. ARTICOLO 7 - FONDO DI GESTIONE 7.1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; b) dalle donazioni e disposizioni
--	--	---

che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio; c) dagli altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; d) dalle elargizioni e contributi fatti a qualsiasi titolo ed in qualunque forma da enti o da privati, ivi compresi i Fondatori e gli altri Partecipanti, che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio; e) dai ricavi e dalle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse. 7.2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. ARTICOLO 8 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO - RELATIVI OBBLIGHI E DIVIETI 8.1. L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 8.2. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Assemblea dei Fondatori approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea dei Fondatori approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente. Qualora particolari esigenze lo richiedano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, il bilancio consuntivo può essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo. Nella redazione	che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio; c) dagli altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; d) dalle elargizioni e contributi fatti a qualsiasi titolo ed in qualunque forma da enti o da privati, ivi compresi i Fondatori e gli altri Partecipanti, che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio; e) dai ricavi e dalle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse. 7.2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. ARTICOLO 8 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO - RELATIVI OBBLIGHI E DIVIETI 8.1. L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 8.2. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Assemblea dei Fondatori approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea dei Fondatori approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente. Qualora particolari esigenze lo richiedano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, il bilancio consuntivo può essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo. Nella redazione del bilancio,	testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio; c) dagli altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; d) dalle elargizioni e contributi fatti a qualsiasi titolo ed in qualunque forma da enti o da privati, ivi compresi i Fondatori e gli altri partecipanti, che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio; e) dai ricavi delle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse. 7.2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. ARTICOLO 8 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO - RELATIVI OBBLIGHI E DIVIETI 8.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 8.2. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Assemblea dei Fondatori approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea dei Fondatori approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente. Qualora particolari esigenze lo richiedano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, il bilancio consuntivo può essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo. Nella redazione
--	--	---

del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme tempo per tempo vigenti ed applicabili in materia, dovranno essere seguiti i principi contabili previsti per gli enti non commerciali, oppure, ove compatibili, quelli previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali. A corredo del bilancio dovranno essere sottoposte all'Assemblea dei Fondatori la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 8.3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle strumentali, accessorie e connesse. 8.4. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri soggetti che per legge o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. ARTICOLO 9 - I FONDATORI 9.1. Sono Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione e quelli che successivamente, essendosi impegnati per iscritto a versare un contributo al patrimonio e/o al fondo di gestione della Fondazione ritenuto congruo, siano stati	costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme tempo per tempo vigenti ed applicabili in materia, dovranno essere seguiti i principi contabili previsti per gli enti non commerciali, oppure, ove compatibili, quelli previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali. A corredo del bilancio dovranno essere sottoposte all'Assemblea dei Fondatori la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e la relazione del Collegio dei Revisori Legali dei Conti. 8.3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle strumentali, accessorie e connesse. 8.4. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri soggetti che per legge o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. ARTICOLO 9 - I FONDATORI 9.1. Sono Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione e quelli che successivamente, essendosi impegnati per iscritto a versare un contributo al patrimonio e/o al fondo di gestione della Fondazione ritenuto congruo, siano stati	del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme tempo per tempo vigenti ed applicabili in materia, dovranno essere seguiti i principi contabili previsti per gli enti non commerciali oppure, ove compatibili, quelli previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali. A corredo del bilancio dovranno essere sottoposte all'Assemblea dei Fondatori la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e la relazione del Collegio dei Revisori. 8.3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle strumentali, accessorie e connesse. 8.4. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri soggetti che per legge o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. ARTICOLO 9 - FONDATORI 9.1 Sono Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione e quelli che successivamente, essendosi impegnati per iscritto a versare un contributo al patrimonio e/o al fondo di gestione della Fondazione ritenuto congruo, siano stati
---	---	--

ammessi e dichiarati tali con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e in ogni caso con il voto favorevole dei Fondatori Associazione "Teatro Europeo", Società "M.A.S. Juarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata", e della Regione Piemonte in quanto questa aderisca alla Fondazione nei termini di cui al precedente art. 1. 9.2. I Fondatori potranno designare soggetti destinati a succedere loro nella qualifica e nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto; e così in perpetuo. Le designazioni effettuate da altri Fondatori, che non siano la Regione Piemonte, (questa condizionatamente, alla sua adesione) l'Associazione "Teatro Europeo" e la Società "M.A.S. Juarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata" (o loro rispettivi successori), saranno efficaci con l'accettazione da parte dell'unanimità dei Fondatori superstiti, in ogni caso con il voto favorevole dei Fondatori Associazione "Teatro Europeo", Società "M.A.S. Juarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata" e Regione Piemonte (condizionatamente, all'adesione di quest'ultima). ARTICOLO 10 - PARTECIPANTI 10.1. Possono assumere la qualifica di Partecipanti i soggetti pubblici e privati, anche	ammessi e dichiarati tali con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e in ogni caso con il voto favorevole dei Fondatori Associazione "Teatro Europeo", Società "M.A.S. Juarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata", del Comune di Torino, e della Regione Piemonte. 9.2. I Fondatori potranno designare soggetti destinati a succedere loro nella qualifica e nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto; e così in perpetuo. Le designazioni effettuate da altri Fondatori, che non siano la Regione Piemonte, l'Associazione "Teatro Europeo", Società "M.A.S. Juarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata" (o loro rispettivi successori), il Comune di Torino saranno efficaci con l'accettazione da parte dell'unanimità dei Fondatori superstiti, in ogni caso con il voto favorevole dei Fondatori Associazione "Teatro Europeo", Società "M.A.S. Juarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata", Regione Piemonte e il Comune di Torino. ARTICOLO 10 - PARTECIPANTI 10.1. Possono assumere la qualifica di Partecipanti i soggetti pubblici e privati, anche	ammessi e dichiarati tali con deliberazione del l'Assemblea dei Fondatori assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e in ogni caso con il voto favorevole dei Fondatori Associazione "Teatro Europeo", Società "M.A.S. Juarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata" e, della Regione Piemonte, e della Città di Torino. 9.2. I Fondatori potranno designare soggetti destinati a succedere loro nella qualifica e nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto; e così in perpetuo. Le designazioni effettuate da altri Fondatori, che non siano la Regione Piemonte, l'Associazione "Teatro Europeo" e la Società "M.A.S. Juarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata" (o loro rispettivi successori), saranno efficaci con l'accettazione da parte della unanimità dei Fondatori superstiti, in ogni caso con il voto favorevole dei Fondatori Associazione "Teatro Europeo", Società "M.A.S. Juarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata", e-Regione Piemonte e la Città di Torino. ARTICOLO 10 - PARTECIPANTI 10.1. Possono assumere la qualifica di Partecipanti i soggetti pubblici e privati, anche
---	---	--

esteri, che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino per iscritto a contribuire alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante il versamento dei contributi in denaro, con le modalità e nella misura stabilita, anche annualmente, dall'Assemblea dei Fondatori oppure mediante l'attribuzione a qualunque titolo di beni, anche materiali, servizi, prestazioni od altre utilità, anche non patrimoniali, o con la prestazione di attività, anche professionali, di particolare rilievo. I Partecipanti possono destinare i loro contributi a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. 10.2. I Partecipanti sono ammessi e dichiarati tali con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 10.3. I Partecipanti sono tenuti ad osservare e rispettare tutte le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni della Fondazione. 10.4. Il Partecipante mantiene la qualità per tutto il periodo in relazione al quale i conferimenti o le prestazioni oggetto dei suoi contributi sono regolarmente eseguiti. Il Partecipante può dismettere la qualità manifestando tale volontà mediante comunicazione scritta che pervenga al Presidente della Fondazione con un preavviso di almeno sei mesi prima della scadenza del	esteri, che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino per iscritto a contribuire alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante il versamento dei contributi in denaro, con le modalità e nella misura stabilita, anche annualmente, dall'Assemblea dei Fondatori oppure mediante l'attribuzione a qualunque titolo di beni, anche materiali, servizi, prestazioni od altre utilità, anche non patrimoniali, o con la prestazione di attività, anche professionali, di particolare rilievo. I Partecipanti possono destinare i loro contributi a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. 10.2. I Partecipanti sono ammessi e dichiarati tali con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 10.3. I Partecipanti sono tenuti ad osservare e rispettare tutte le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni della Fondazione. 10.4. Il Partecipante mantiene la qualità per tutto il periodo in relazione al quale i conferimenti o le prestazioni oggetto dei suoi contributi sono regolarmente eseguiti. Il Partecipante può dismettere la qualità manifestando tale volontà mediante comunicazione scritta che pervenga al Presidente della Fondazione con un preavviso di almeno sei mesi prima della scadenza del	anche esteri, che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino per iscritto a contribuire alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante il versamento di contributi in denaro, con le modalità e nella misura stabilita, anche annualmente, dall'Assemblea dei Fondatori oppure mediante l'attribuzione a qualunque titolo di beni, anche immateriali, servizi, prestazioni od altre utilità, anche non patrimoniali, o con la prestazione di attività, anche professionali, di particolare rilievo. I Partecipanti possono destinare i loro contributi a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. 10.2. I Partecipanti sono ammessi e dichiarati tali con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 10.3. I Partecipanti sono tenuti ad osservare e rispettare tutte le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni della Fondazione. 10.4. Il Partecipante mantiene la qualità per tutto il periodo in relazione al quale i conferimenti o le prestazioni oggetto dei suoi contributi sono regolarmente eseguiti. Il Partecipante può dismettere la qualità manifestando tale volontà mediante comunicazione scritta che pervenga al Presidente della Fondazione con un preavviso di almeno sei mesi prima della
---	---	---

periodo in relazione al quale si è impegnato a contribuire, fermo restando l'obbligo di adempiere agli impegni assunti sino alla predetta scadenza; in difetto di tale tempestiva comunicazione, tale obbligo permane per tutto il periodo successivo (annuale o pluriennale). 10.5. Il Partecipante può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti per grave o reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dalla legge, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni della Fondazione, tra cui, in via esemplificata e non esaustiva: - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni, le prestazioni ed i conferimenti previsti; - condotta incompatibile con gli scopi della fondazione di cui all'articolo 3 del presente Statuto e/o con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali; e, nel caso di persone giuridiche, enti o collettività: - estinzione, a qualunque causa dovuta; - apertura di procedure di liquidazione; - apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali.	periodo in relazione al quale si è impegnato a contribuire, fermo restando l'obbligo di adempiere agli impegni assunti sino alla predetta scadenza; in difetto di tale tempestiva comunicazione, tale obbligo permane per tutto il periodo successivo (annuale o pluriennale). 10.5. Il Partecipante può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti per grave o reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dalla legge, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni della Fondazione, tra cui, in via esemplificata e non esaustiva: - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni, le prestazioni ed i conferimenti previsti; - condotta incompatibile con gli scopi della fondazione di cui all'articolo 3 del presente Statuto e/o con il dovere di collaborare con le altre componenti della Fondazione; - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali; e, nel caso di persone giuridiche, enti o collettività: - estinzione, a qualunque causa dovuta; - apertura di procedure di liquidazione; - apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali.	scadenza del periodo in relazione al quale si è impegnato a contribuire, fermo restando l'obbligo di adempiere agli impegni assunti sino alla predetta scadenza; in difetto di tale tempestiva comunicazione, tale obbligo permane per tutto il periodo successivo (annuale o pluriennale). 10.5. Il Partecipante può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti per grave o reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dalla legge, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni della Fondazione, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva: - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni, le prestazioni ed i conferimenti previsti; - condotta incompatibile con gli scopi della fondazione di cui all'articolo 3 del presente Statuto e/o con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali; e, nel caso di persone giuridiche, enti o collettività: - estinzione, a qualunque causa dovuta; - apertura di procedure di liquidazione; - apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali.
---	--	--

ARTICOLO 11 - ORGANI 11.1. Sono organi della Fondazione: a) l'Assemblea dei Fondatori b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che é anche il Presidente della Fondazione; c) il Consiglio di Amministrazione; d) il Collegio dei Revisori dei Conti; 11.2. I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo che per eventuali, specifici incarichi conferiti dal Consiglio stesso. 11.3. I componenti degli organi della Fondazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni in relazioni alle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi compresi gli enti e le società di cui siano amministratori, sindaci, direttori generali o dipendenti, nonché le società dalle stesse controllate o che le controllino, direttamente od indirettamente, o sottoposte a comune controllo), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. ARTICOLO 12 L'ASSEMBLEA DEI FONDATORI 12.1. L'Assemblea dei Fondatori è costituita dai legali rappresentati pro-tempore dei soci fondatori o da loro delegati. 12.2. L'Assemblea dei Fondatori si riunisce, su convocazione del Presidente o, in caso di inattività dello stesso, dal Vice Presidente, ove nominato o, in caso di inattività di entrambi,	ARTICOLO 11 - ORGANI 11.1. Sono organi della Fondazione: a) l'Assemblea dei Fondatori b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che é anche il Presidente della Fondazione; c) il Consiglio di Amministrazione; d) il Collegio dei Revisori Legali dei Conti; 11.2. I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo che per eventuali, specifici incarichi conferiti dal Consiglio stesso. 11.3. I componenti degli organi della Fondazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni in relazioni alle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi compresi gli enti e le società di cui siano amministratori, sindaci, direttori generali o dipendenti, nonché le società dalle stesse controllate o che le controllino, direttamente od indirettamente, o sottoposte a comune controllo), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. ARTICOLO 12 L'ASSEMBLEA DEI FONDATORI 12.1. L'Assemblea dei Fondatori è costituita dai legali rappresentati pro-tempore dei soci fondatori o da loro delegati. 12.2. L'Assemblea dei Fondatori si riunisce, su convocazione del Presidente o, in caso di inattività dello stesso, dal Vice Presidente, ove nominato o, in caso di inattività di entrambi, dal	ARTICOLO 11 - ORGANI 11.1. Sono organi della Fondazione: a) l'Assemblea dei Fondatori; b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche il Presidente della Fondazione; c) il Consiglio di Amministrazione ; d) il Collegio dei Revisori; 11.2. I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta salvo che per eventuali, specifici incarichi conferiti dal Consiglio stesso 11.3. I componenti degli organi della Fondazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni in relazione alle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi compresi gli enti e le società di cui siano amministratori, sindaci, direttori generali o dipendenti, nonché le società dalle stesse controllate o che le controllino, direttamente od indirettamente, o sottoposte a comune controllo), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. ARTICOLO 12 L'ASSEMBLEA DEI FONDATORI 12.1 L'Assemblea dei Fondatori è costituita dai legali rappresentanti pro-tempore dei soci fondatori o da loro delegati. 12.2 L'Assemblea dei Fondatori si riunisce, su convocazione del Presidente o, in caso di inattività dello stesso, dal Vice Presidente, ove nominato o, in caso di inattività di
---	---	--

dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, nonché ogniqualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente della Fondazione o sia richiesto congiuntamente da almeno due dei suoi componenti. 12.3. L'assemblea dei Fondatori delibera in merito: a) all'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, secondo quanto previsto dal precedente articolo 8, su proposta del Consiglio di Amministrazione; b) all'approvazione, insieme al bilancio di previsione, del progetto artistico e delle linee guida dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4, su proposta del Consiglio di Amministrazione; c) alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, così come designati ai sensi del successivo articolo 14; d) alla nomina del Presidente della Fondazione; e) alla nomina, revoca e sostituzione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto previsto al successivo articolo 18; f) alla eventuale determinazione dei compensi per componenti gli organi della Fondazione; g) all'ammissione di nuovi Fondatori, all'ammissione ed all'esclusione di Partecipanti, stabilendo altresì le modalità e la misura, anche	Presidente del Collegio dei Revisori Legali dei Conti, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, nonché ogniqualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente della Fondazione o sia richiesto congiuntamente da almeno due dei suoi componenti. 12.3. L'assemblea dei Fondatori delibera in merito: a) all'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, secondo quanto previsto dal precedente articolo 8, su proposta del Consiglio di Amministrazione; b) all'approvazione, insieme al bilancio di previsione, del progetto artistico e delle linee guida dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4, su proposta del Consiglio di Amministrazione; c) alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, così come designati ai sensi del successivo articolo 14; d) alla nomina del Presidente della Fondazione; e) alla nomina, revoca e sostituzione dei componenti del Collegio dei Revisori Legali dei Conti, secondo quanto previsto al successivo articolo 18; f) alla eventuale determinazione dei compensi per componenti gli organi della Fondazione; g) all'ammissione di nuovi Fondatori, all'ammissione ed all'esclusione di Partecipanti, stabilendo altresì le modalità e la misura, anche	entrambi, dal Presidente del Collegio dei Revisori, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, nonché ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente della Fondazione o sia richiesto congiuntamente da almeno due dei suoi componenti. 12.3 L'Assemblea dei Fondatori delibera in merito: a) all'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, secondo quanto previsto al precedente articolo 8, su proposta del Consiglio di Amministrazione; b) all'approvazione, insieme al bilancio di previsione, del progetto artistico e delle linee guida dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4, su proposta del Consiglio di Amministrazione; c) alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, così come designati ai sensi del successivo art. 14; d) alla nomina del Presidente della Fondazione; e) alla nomina, revoca e sostituzione dei componenti del Collegio dei Revisori, secondo quanto previsto al successivo articolo 18; f) alla eventuale determinazione dei compensi per componenti gli organi della Fondazione; g) all'ammissione di nuovi Fondatori, all'ammissione ed all'esclusione di
--	--	--

annuale, dei loro contributi, il tutto su proposta del Consiglio di Amministrazione; h) alle modifiche che si rendesse necessario od opportuno apportare al presente Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione; i) all'estinzione della Fondazione, alla liquidazione ed alla devoluzione del patrimonio, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione. 12.4. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Fondatori almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, telex, telefax od e-mail confermata, con semplice preavviso di settantadue ore. 12.5. L'Assemblea dei Fondatori è presieduta dal Presidente, o dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero da un terzo nominato in sede di Assemblea stessa, i quali designano un segretario. L'Assemblea dei Fondatori é validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei voti presenti. Fatte salve le altre ipotesi di maggioranze qualificate richieste nel presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori riguardanti l'ammissione di nuovi Fondatori, la nomina dei componenti il	annuale, dei loro contributi, il tutto su proposta del Consiglio di Amministrazione; h) alle modifiche che si rendesse necessario od opportuno apportare al presente Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione; i) all'estinzione della Fondazione, alla liquidazione ed alla devoluzione del patrimonio, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione. 12.4. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Fondatori almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, telex, telefax od e-mail confermata, con semplice preavviso di tre giorni. 12.5. L'Assemblea dei Fondatori è presieduta dal Presidente, o dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero da un terzo nominato in sede di Assemblea stessa, i quali designano un segretario. L'Assemblea dei Fondatori é validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei voti presenti. Fatte salve le altre ipotesi di maggioranze qualificate richieste nel presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori riguardanti l'ammissione di nuovi Fondatori, la nomina dei componenti il	Partecipanti, stabilendo altresì le modalità e la misura, anche annuale, dei loro contributi, il tutto anche su proposta del Consiglio di Amministrazione; h) alle modifiche che si rendesse necessario od opportuno apportare al presente Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione; i) all'estinzione della Fondazione, alla liquidazione ed alla devoluzione del patrimonio, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione. 12.4. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Fondatori almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, telex, telefax od e-mail confermata, con semplice preavviso di settantadue ore. 12.5. L'Assemblea dei Fondatori è presieduta dal Presidente, o dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero da un terzo nominato in sede di Assemblea stessa, i quali designano un segretario. L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei voti presenti. Fatte salve le altre ipotesi di maggioranze qualificate richieste nel presente
---	--	---

Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, vengono assunte a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; quelle aventi ad oggetto le modifiche statutarie (ivi compresi il mutamento della sede o l'apertura di nuove sedi) vengono assunte a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; quelle aventi ad oggetto lo scioglimento, l'estinzione della Fondazione, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio vengono assunte a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti. 12.6. Alle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori devono partecipare i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Alle suddette adunanze può essere invitato ad assistere l'Assessore alla Cultura della Regione Piemonte od un soggetto da lui debitamente delegato. 12.7. Di ciascuna adunanza viene redatto il verbale, su apposito libro numerato e bollato, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza stessa.	Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori Legali dei Conti, vengono assunte a maggioranza dei suoi componenti; quelle aventi ad oggetto le modifiche statutarie (ivi compresi il mutamento della sede o l'apertura di nuove sedi) vengono assunte a maggioranza dei suoi componenti; quelle aventi ad oggetto lo scioglimento, l'estinzione della Fondazione, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio vengono assunte a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti. 12.6. Alle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori devono partecipare i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Collegio dei Revisori Legali dei Conti. Alle suddette adunanze può essere invitato ad assistere l'Assessore alla Cultura della Regione Piemonte od un soggetto da lui debitamente delegato. 12.7. Di ciascuna adunanza viene redatto il verbale, su apposito libro numerato e bollato, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza stessa. 12.8. L'Assemblea dei Fondatori potrà inoltre svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In particolare è necessario che:	Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori riguardanti l'ammissione di nuovi fondatori, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori, vengono assunte a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; quelle aventi ad oggetto le modifiche statutarie (ivi compresi il mutamento della sede o l'apertura di nuove sedi) vengono assunte a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; quelle aventi ad oggetto lo scioglimento, l'estinzione della Fondazione, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio vengono assunte a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti. 12.6. Alle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori devono partecipare i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Collegio dei Revisori. Alle suddette adunanze può essere invitato ad assistere l'Assessore alla Cultura della Regione Piemonte od un soggetto da lui debitamente delegato. 12.7. Di ciascuna adunanza viene redatto il verbale, su apposito libro numerato e bollato, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza stessa.
--	---	---

	— sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare i risultati della votazione; — sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; — sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; — vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui in corso di Assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.	
--	---	--

ARTICOLO 13 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE – DELEGHE 13.1. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 24, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal membro designato ed a tal fine individuato dalla Regione Piemonte. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere, al proprio interno, un Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza od impedimento. Nei casi di assenza e/o impedimento di entrambi, le funzioni vengono pro-tempore svolte dal Consigliere più anziano di età. 13.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche di fronte ai terzi ed in giudizio, e ne promuove l'attività. 13.3. Il Presidente esercita i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad esclusione di quelli riservati per legge e/o per Statuto all'Assemblea ed al Consiglio di Amministrazione. 13.4. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Presidente della Fondazione: - la convocazione, la presidenza e la predisposizione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione; - l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; - l'adozione, nei casi di necessità e urgenza,	ARTICOLO 13 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE - DELEGHE 13.1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal membro designato ed a tal fine individuato dalla Regione Piemonte. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere, al proprio interno, un Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza od impedimento. Nei casi di assenza e/o impedimento di entrambi, le funzioni vengono pro-tempore svolte dal Consigliere più anziano di età. 13.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche di fronte ai terzi ed in giudizio, e ne promuove l'attività. 13.3. Il Presidente esercita i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad esclusione di quelli riservati per legge e/o per Statuto all'Assemblea ed al Consiglio di Amministrazione. 13.4. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Presidente della Fondazione: - la convocazione, la presidenza e la predisposizione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione; - l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; - l'adozione, nei casi di necessità e urgenza, degli atti di competenza del Consiglio di	ARTICOLO 13 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE - DELEGHE 13.1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal membro designato ed a tal fine individuato dalla Regione Piemonte. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere, al proprio interno, un Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza od impedimento. Nei casi di assenza e/o impedimento di entrambi, le funzioni vengono pro tempore svolte dal Consigliere più anziano di età. 13.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche di fronte ai terzi ed in giudizio, e ne promuove l'attività. 13.3. Il Presidente esercita i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad esclusione di quelli riservati per legge e/o per Statuto all'Assemblea ed al Consiglio di Amministrazione. 13.4. In particolare, e a titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Presidente della Fondazione: - la convocazione, la presidenza e la predisposizione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione; - l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; - l'adozione, nei casi di necessità e urgenza, degli atti di competenza del Consiglio di
---	---	---

degli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che sottopone a ratifica di tale Organo nella prima riunione utile; - la cura dell'osservanza del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni della Fondazione; - il compimento, nei limiti del bilancio preventivo approvato, di ogni altro atto di gestione ordinaria e straordinaria rientrante negli scopi della Fondazione, ivi incluso l'assunzione di impegni, di contrarre obbligazioni, di stipulare contratti, di disporre pagamenti, riscossioni, apertura e chiusura di conti correnti bancari e/o postali, nonché compiere ogni altro atto attuativo degli scopi istituzionali o comunque attinente alla gestione della Fondazione in applicazione delle delibere approvate dal Consiglio di Amministrazione; - svolgere e assumere gli atti a lui espressamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. 13.5. Il Presidente può delegare il compimento dei singoli atti o di singole attività ad un altro membro del Consiglio di Amministrazione e/o al Direttore e/o a terzi, come pure può nominare procuratori. 13.6. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. ARTICOLO 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 14.1. Fatto salvo quanto previsto al successivo	Amministrazione, che sottopone a ratifica di tale Organo nella prima riunione utile; - la cura dell'osservanza del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni della Fondazione; - il compimento, nei limiti del bilancio preventivo approvato, di ogni altro atto di gestione ordinaria e straordinaria rientrante negli scopi della Fondazione, ivi incluso l'assunzione di impegni a contrarre obbligazioni, di stipulare contratti, di disporre pagamenti, riscossioni, apertura e chiusura di conti correnti bancari e/o postali, nonché compiere ogni altro atto attuativo degli scopi istituzionali o comunque attinente alla gestione della Fondazione in applicazione delle delibere approvate dal Consiglio di Amministrazione; - svolgere e assumere gli atti a lui espressamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. 13.5. Il Presidente può delegare il compimento dei singoli atti o di singole attività ad un altro membro del Consiglio di Amministrazione e/o al Direttore e/o a terzi, come pure può nominare procuratori. 13.6. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. ARTICOLO 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 14.1. La Fondazione é gestita ed amministrata	Amministrazione, che sottopone alla ratifica di tale Organo nella prima riunione utile; - la cura dell'osservanza del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni della Fondazione; - il compimento, nei limiti del bilancio preventivo approvato, di ogni altro atto di gestione ordinaria e straordinaria rientrante negli scopi della Fondazione, ivi incluso l'assunzione di impegni, di contrarre obbligazioni, di stipulare contratti, di disporre pagamenti, riscossioni, apertura e chiusura di conti correnti bancari e/o postali, nonché compiere ogni altro atto attuativo degli scopi istituzionali o comunque attinente alla gestione della Fondazione in applicazione delle delibere approvate dal Consiglio di Amministrazione; - svolgere e assumere gli atti a lui espressamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. 13.5. Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o di singole attività ad altro membro del Consiglio di Amministrazione e/o al Direttore e/o a terzi, come pure può nominare procuratori. 13.6. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. ARTICOLO 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 14.1. La Fondazione è gestita ed amministrata
--	--	--

art. 24 la Fondazione è gestita ed amministrata dal Consiglio di Amministrazione, che è composto da un minimo di 5 membri a un massimo di 7 membri così designati: - un membro designato dal Fondatore Associazione "Teatro Europeo"; - un membro designato dal Fondatore Società M.A.S. Juarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità limitata; - due membri designati dal legale rappresentante pro-tempore del Fondatore Regione Piemonte di cui con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione - un membro nominato all'unanimità dai tre soci fondatori Regione Piemonte (nella persona del legale rappresentante pro-tempore dell'Ente) Mas Juarra e Teatro Europeo; - un membro designato dall'eventuale Fondatore Comune di Torino; - un eventuale membro in rappresentanza dei partecipanti, designato a maggioranza di questi ultimi. Nel caso in cui i partecipanti siano due la designazione deve avvenire all'unanimità. 14.2. La qualità di componente dell'Assemblea dei Fondatori è incompatibile con quella di Componente del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Presidente. 14.3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi (compreso quello di nomina), scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo	dal Consiglio di Amministrazione, che è composto da un massimo di cinque membri così designati: - due membri designati dal Legale Rappresentante pro-tempore del Fondatore Regione Piemonte di cui uno con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione; - un membro designato dal Legale Rappresentante pro-tempore del Fondatore Comune di Torino; - un membro designato dal legale rappresentante pro-tempore del Fondatore Associazione Teatro Europeo - un membro designato dal legale rappresentante pro-tempore del Fondatore Società "M.A.S. Juarra Granserraglio - Società consortile a Responsabilità limitata 14.2. La qualità di componente dell'Assemblea dei Fondatori è incompatibile con quella di Componente del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Presidente. 14.3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi (compreso quello di nomina), scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e possono essere confermati.	dal Consiglio di Amministrazione, che è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 5 così designati: - un membro designato dal Fondatore Associazione "Teatro Europeo"; - un membro designato dal Fondatore Società M.A.S. Juarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata. - due membri designati dal Fondatore Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale, di cui uno con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione; - un membro designato dal Fondatore Comune di Torino 14.2. La qualità di componente dell'Assemblea dei Fondatori è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Presidente. 14.3. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla
--	--	---

al terzo esercizio e possono essere confermati. Almeno tre mesi prima di ogni scadenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica richiede per iscritto a ciascun soggetto avente diritto di provvedere alla designazione. Ove il Soggetto avente diritto non provveda entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, si intende confermato il membro in carica già da esso designato. Qualora quest'ultimo non accetti, per qualsiasi motivo, la carica così confermata il componente mancante viene cooptato dai nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta a maggioranza assoluta di essi. 14.4 . Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza dei suoi componenti (escluso dal computo l'interessato). In tal caso, come in ogni altra ipotesi di cessione o vacanza, anche per dimissioni, dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente del Consiglio di Amministrazione, il soggetto avente diritto deve provvedere ad una nuova designazione. Ove quest'ultimo non provveda entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta inviagli senza indugio dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,	Almeno tre mesi prima di ogni scadenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica richiede per iscritto a ciascun soggetto avente diritto di provvedere alla designazione. Ove il soggetto avente diritto non provveda entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, si intende confermato il membro in carica già da esso designato. Qualora quest'ultimo non accetti, per qualsiasi motivo, la carica così confermata, il componente mancante viene cooptato dai nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta a maggioranza assoluta di essi. 14.4. Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza dei suoi componenti (escluso dal computo l'interessato). In tal caso, come in ogni altra ipotesi di cessione o vacanza, anche per dimissioni, dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente del Consiglio di Amministrazione, il soggetto avente diritto deve provvedere ad una nuova designazione. Ove quest'ultimo non provveda entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta inviagli senza indugio dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il componente mancante viene cooptato dagli altri	loro nomina e comunque fino a che non siano nominati i nuovi consiglieri. Tutti i componenti sono riconfermabili. 14.4. Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti (escluso dal computo l'interessato). In tal caso, così come in ogni altra ipotesi di cessazione o vacanza, anche per dimissioni, dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente del Consiglio di Amministrazione, il soggetto avente diritto deve provvedere ad una nuova designazione. Ove quest'ultimo non provveda entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta scritta inviagli senza indugio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il
--	---	--

il componente mancante viene cooptato dagli altri componenti del Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta a maggioranza assoluta di essi. Il sostituto permane in carica per la rimanente durata del Consiglio di Amministrazione. ARTICOLO 15 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 15.1. Il Consiglio di Amministrazione é presieduto dal Presidente della Fondazione o, nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio stesso o da soggetto terzo nominato dai presenti. 15.2. Esso si riunisce almeno quattro volte all'anno, nonché ogniqualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. 15.3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del	componenti del Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta a maggioranza assoluta di essi. Il sostituto permane in carica per la rimanente durata del Consiglio di Amministrazione. ARTICOLO 15 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 15.1. Il Consiglio di Amministrazione é presieduto dal Presidente della Fondazione o, nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio stesso o da soggetto terzo nominato dai presenti. 15.2. Esso si riunisce almeno quattro volte all'anno, nonché ogniqualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. 15.3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del	componente mancante può essere cooptato dagli altri componenti del Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta a maggioranza assoluta di essi. Il sostituto permane in carica per la rimanente durata del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando è stata accettata la nomina di almeno 3 dei suoi componenti. 14.5 La composizione del Consiglio di Amministrazione tiene conto delle disposizioni in materia di parità accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120. ARTICOLO 15 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 15.1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o, nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio stesso o da soggetto terzo nominato dai presenti. 15.2. Esso si riunisce almeno quattro volte l'anno, nonché ogniqualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. 15.3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da
---	---	---

Consiglio almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, telex, telefax o e-mail confermata, con un semplice preavviso di ventiquattro ore. 15.4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi lo presiede. Per gli acquisti, le alienazioni e gli atti dispositivi in genere di beni immobili e mobili di proprietà della Fondazione di importo superiore ad Euro 50.000,00, occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede. 15.5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono assistere e, se espressamente inviati, devono partecipare, con parere consultivo e non vincolante, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni. 15.6. Il verbale é redatto dal Segretario, ove nominato; in mancanza del Segretario, é redatto da un componente designato da chi presiede il Consiglio di Amministrazione. Il verbale, redatto su apposito libro numerato e	Consiglio almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, telex, telefax o e-mail confermata, con un semplice preavviso di due giorni. 15.4. Il Consiglio di Amministrazione é validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi lo presiede. Per gli acquisti, le alienazioni e gli atti dispositivi in genere di beni immobili e mobili di proprietà della Fondazione di importo superiore ad Euro 50.000,00, occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede. 15.5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono assistere e, se espressamente inviati, devono partecipare, con parere consultivo e non vincolante, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Legali. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni. 15.6. Il verbale é redatto dal Segretario, ove nominato; in mancanza del Segretario, é redatto da un componente designato da chi presiede il Consiglio di Amministrazione. Il verbale, redatto su apposito libro numerato e bollato,	trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, telex, telefax od e-mail confermata, con semplice preavviso di ventiquattro ore. 15.4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti; In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede. Per gli acquisti, le alienazioni e gli atti dispositivi in genere di beni immobili e mobili di proprietà della Fondazione di importo superiore ad Euro 50.000,00, occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio . In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede. 15.5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono assistere e, se espressamente invitati, devono partecipare, con parere consultivo e non vincolante, i componenti del Collegio dei Revisori. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni. 15.6. Il verbale è redatto dal Segretario, ove nominato; in mancanza del Segretario, è redatto da un componente designato da chi presiede il Consiglio di Amministrazione. Il
--	--	--

bollato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. 15.7. La costituzione di un nuovo Organo di Amministrazione determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica. Qualora uno o più Enti designanti non provvedessero alla designazione del consigliere/i di amministrazione di loro competenza entro 180 giorni dalla data di scadenza dei consiglieri uscenti, l'Assemblea dei Fondatori provvederà alle relative nomine. 15.8. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno pari diritti e doveri ed esercitano le proprie funzioni in piena autonomia e sono tenuti all'assoluta riservatezza in merito a fatti, notizie ed informazioni in genere di cui vengono a conoscenza nell'espletamento del loro mandato. Il componente che venga meno a tale regola è responsabile nei confronti dell'Ente e	viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. 15.7. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il Segretario. 15.8. La costituzione di un nuovo Organo di Amministrazione determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica. Qualora uno o più Enti designati non provvedessero alla designazione del consigliere/i di amministrazione di loro competenza entro 180 giorni dalla richiesta di designazione, l'Assemblea dei Fondatori provvederà alle relative nomine. 15.9.—I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno pari diritti e doveri ed esercitano le proprie funzioni in piena autonomia e sono tenuti all'assoluta riservatezza in merito a fatti, notizie ed informazioni in genere di cui vengono a conoscenza nell'espletamento del loro mandato. Il componente che venga meno a tale regola é responsabile nei confronti dell'Ente e può essere	verbale, redatto su apposito libro numerato e bollato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. 15.7 La costituzione del nuovo Organo di Amministrazione determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica. Qualora uno o più degli Enti designanti non provvedessero alla designazione del consigliere/i di amministrazione di loro competenza entro 180 giorni dalla richiesta di designazione, l'Assemblea dei Fondatori provvederà alle relative nomine. 15.8 I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno pari diritti e doveri ed esercitano le proprie funzioni in piena autonomia e sono tenuti all'assoluta riservatezza in merito a fatti, notizie ed informazioni in genere di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del loro mandato. Il componente che venga meno a
--	--	--

può essere dichiarato decaduto dalla carica ricoperta con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. ARTICOLO 16 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 16.1. Il Consiglio di Amministrazione: - propone all'Assemblea dei Fondatori le linee strategiche a cui si deve ispirare l'attività gestionale e l'organizzazione degli uffici; - predispone il bilancio preventivo, in base al programma redatto dal Direttore, ed il bilancio consuntivo, con le relative relazioni di corredo; - definisce i programmi pluriennali ed annuali di attività; - nomina, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Fondatori, il Direttore, deliberando in merito al relativo contratto d'opera professionale ed al trattamento economico e ne pronuncia, all'occorrenza, la decadenza; - delibera sulla consistenza dell'organico dell'Ente, sulle assunzioni e sul trattamento economico del personale, salva la facoltà di delegare tutto o parte di tali attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione; - delibera sulle materie indicate nell'art. 6 e nell'art. 7 del presente Statuto. Ivi inclusa l'accettazione di conferimenti, elargizioni, erogazioni, contributi e quanto comunque	dichiarato decaduto dalla carica ricoperta con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. ARTICOLO 16 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 16.1. Il Consiglio di Amministrazione: - propone all'Assemblea dei Fondatori le linee strategiche a cui si deve ispirare l'attività gestionale e l'organizzazione degli uffici; - predispone il bilancio preventivo, in base al programma redatto dal Direttore, ed il bilancio consuntivo, con le relative relazioni di corredo; - definisce i programmi pluriennali ed annuali di attività; - nomina, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Fondatori, il Direttore, deliberando in merito al relativo contratto d'opera professionale ed al trattamento economico e ne pronuncia, all'occorrenza, la decadenza; - delibera sulla consistenza dell'organico dell'Ente, sulle assunzioni e sul trattamento economico del personale, salva la facoltà di delegare tutto o parte di tali attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione; - delibera sulle materie indicate nell'art. 6 e nell'art. 7 del presente Statuto. Ivi inclusa l'accettazione di conferimenti, elargizioni, erogazioni, contributi e quanto comunque	tale regola è responsabile nei confronti dell'Ente e può essere dichiarato decaduto dalla carica ricoperta con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. ARTICOLO 16 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione: - propone all'Assemblea dei Fondatori le linee strategiche a cui si deve ispirare l'attività gestionale e l'organizzazione degli uffici; - predispone il bilancio preventivo, in base al programma redatto dal Direttore, ed il bilancio consuntivo, con le relative relazioni di corredo; - definisce i programmi pluriennali ed annuali di attività - nomina, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Fondatori, il Direttore, deliberando in merito al relativo contratto d'opera professionale ed al trattamento economico e ne pronuncia, all'occorrenza, la decadenza; - delibera sulla consistenza dell'organico dell'Ente, sulle assunzioni e sul trattamento economico del personale, salva la facoltà di delegare tutto o in parte di tali attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione; - delibera sulle materie indicate nell'art. 6 e nell'art.7 del presente statuto. Ivi inclusa l'accettazione di conferimenti, elargizioni,
--	---	---

previsto dalla medesima disposizione statutaria, anche deliberando sulla loro destinazione; - predispone e approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Fondatori il regolamento interno di cui all'articolo 23 del presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente o ad altro componente del Consiglio di Amministrazione o al Direttore le attribuzioni sopra elencate, eccezion fatta per quelle rimessa alla sua competenza esclusiva. ARTICOLO 17 - IL DIRETTORE 17.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, scegliendo tra persone estranee al Consiglio stesso, il Direttore della Fondazione, individuandolo tra persone altamente qualificate, in quanto dotate di specifica e comprovata esperienza nell'organizzazione, conduzione e/o direzione di teatri pubblici o privati, di compagnie teatrali di primaria importanza o di organismi pubblici o privati di cultura teatrale. Saranno considerati titolari di ulteriore merito, considerati ai fini istituzionali della Fondazione, la capacità di relazioni internazionali ed il prestigio artistico acquisito nel campo della regia e della ideazione teatrale in Italia ed all'estero.	previsto dalla medesima disposizione statutaria, anche deliberando sulla loro destinazione; - predispone e approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Fondatori il regolamento interno di cui all'articolo 23 del presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente o ad altro componente del Consiglio di Amministrazione o al Direttore le attribuzioni sopra elencate, eccezion fatta per quelle rimessa alla sua competenza esclusiva. ARTICOLO 17 - IL DIRETTORE 17.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, scegliendo tra persone estranee al Consiglio stesso, il Direttore della Fondazione, individuandolo tra persone altamente qualificate, in quanto dotate di specifica e comprovata esperienza nell'organizzazione, conduzione e/o direzione di teatri pubblici o privati, di compagnie teatrali di primaria importanza o di organismi pubblici o privati di cultura teatrale. Saranno considerati titolari di ulteriore merito, considerati ai fini istituzionali della Fondazione, la capacità di relazioni internazionali ed il prestigio artistico acquisito nel campo della regia e della ideazione teatrale in Italia ed all'estero. 17.2. Il Direttore ha la direzione artistica e	erogazioni, contributi e quanto comunque previsto dalla medesima disposizione statutaria, anche deliberando sulla loro destinazione; - predispone e approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Fondatori il regolamento interno di cui all'art. 23 del presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente o ad altro componente del Consiglio di Amministrazione o al Direttore le attribuzioni sopra elencate, eccezion fatta per quelle rimesse dalla legge alla sua competenza esclusiva. ARTICOLO 17 - IL DIRETTORE 17.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, scegliendo tra persone estranee al Consiglio stesso, il Direttore della Fondazione, individuandolo tra persone altamente qualificate, in quanto dotate di specifica e comprovata esperienza nella organizzazione, conduzione e/o direzione di teatri pubblici o privati, di compagnie teatrali di primaria importanza o di organismi pubblici o privati di cultura teatrale. Saranno considerati titoli di ulteriore merito, considerati i fini istituzionali della Fondazione, la capacità di relazioni internazionali ed il prestigio artistico acquisito nel campo della regia e della ideazione teatrale in Italia ed all'estero.
--	---	--

17.2. Il Direttore ha la direzione artistica e tecnico amministrativa della Fondazione. Può delegare una o più funzioni a persone da lui indicate, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali. Il direttore predispone il programma artistico e finanziario dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 17.3. In ogni caso, sempre nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore sovrintende alla programmazione delle attività della Fondazione e, in particolare: a) coordina e dirige le attività della Fondazione; b) collabora alla predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, del progetto artistico e dei programmi di attività della Fondazione; c) collabora con il presidente e il Vice Presidente, ove nominato, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione; d) svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Presidente.	tecnico amministrativa della Fondazione. Può delegare una o più funzioni a persone da lui indicate, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali. Il direttore artistico predispone il programma artistico e finanziario dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 17.3. In ogni caso, sempre nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore sovrintende alla programmazione delle attività della Fondazione e, in particolare: a) coordina e dirige le attività della Fondazione; b) collabora alla predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, del progetto artistico e dei programmi di attività della Fondazione; c) collabora con il presidente e il Vice Presidente, ove nominato, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione; d) svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Presidente. 17.4. Il direttore dura in carica tre anni e al termine dell'incarico può essere rinnovato.	17.2. Il Direttore ha la direzione artistica e tecnico amministrativa della Fondazione. Può delegare una o più funzioni a persone da lui indicate, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali. Il Direttore predispone il programma artistico e finanziario dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 17.3. In ogni caso, sempre nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore sovrintende alla programmazione delle attività della Fondazione e, in particolare: a) coordina e dirige le attività della Fondazione; b) collabora alla predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, del progetto artistico e dei programmi di attività della Fondazione; c) collabora con il Presidente ed il Vice Presidente, ove nominato, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione; d) svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Presidente. 17.4. Il direttore del teatro può effettuare prestazioni artistiche per al massimo uno spettacolo ivi rappresentato e non può
---	--	--

ARTICOLO 18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 18.1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 24, l'Assemblea dei Fondatori nomina un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, di cui: - un membro designato dal Fondatore Associazione "Teatro Europeo" e dal Fondatore Società "M.A.S. Juvarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata", di comune accordo, o in mancanza di accordo, dall'Assemblea dei Fondatori; - un membro designato dalla Regione Piemonte, con funzione di Presidente; - salvo che la nomina di uno dei membri sia, per norma cogente riservata a specifica Autorità: un membro designato, a maggioranza assoluta, dagli altri Fondatori; qualora non vi siano altri fondatori, la designazione spetta all'Assemblea dei Fondatori; 18.2. I componenti del Collegio dei Revisori	ARTICOLO 18 - COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI 18.1. L'Assemblea dei Fondatori nomina un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra i Revisori Legali dei conti iscritti nell'apposito Registro, di cui: - un membro designato dalla Regione Piemonte, con funzione di Presidente; - un membro designato dal Comune di Torino; - un membro designato dal Fondatore Associazione "Teatro Europeo" e dal Fondatore Società "M.A.S. Juvarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata", di comune accordo, o in mancanza di accordo, dall'Assemblea dei Fondatori 18.2. I componenti del Collegio dei Revisori Legali dei Conti durano in carica tre esercizi (compreso quello di nomina), scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e possono essere confermati. Almeno tre mesi prima di ogni scadenza il Presidente della Fondazione in carica richiede	svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati nel campo del teatro ai sensi dell'art. 12 c. 2 lett. b del decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 1° luglio 2014 e successive modifiche e integrazioni. ARTICOLO 18 COLLEGIO DEI REVISORI 18.1. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 24, l'Assemblea dei Fondatori nomina un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, salvo che la nomina di uno di essi sia, per norma cogente riservato a specifica autorità, di cui: - un membro designato dalla Regione Piemonte; - un membro designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo, con funzioni di Presidente - un membro designato dalla Città di Torino 18.2. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre esercizi (compreso quello di nomina), scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e possono essere confermati. Almeno tre mesi prima di ogni scadenza il Presidente della Fondazione in carica richiede per iscritto a
---	---	--

dei Conti durano in carica tre esercizi (compreso quello di nomina), scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e possono essere confermati. Almeno tre mesi prima di ogni scadenza il Presidente della Fondazione in carica richiede per iscritto a ciascun soggetto avente il diritto di provvedere alla designazione. Ove il soggetto avente diritto non provveda entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, si intende confermato il membro in carica già da esso designato. Qualora quest'ultimo non accetti, per qualsiasi motivo, la carica così confermata, il componente mancante viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori, con deliberazione assunta a maggioranza semplice. 18.3. Il Revisore dei Conti che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori dei Conti e/o dell'Assemblea dei Fondatori e/o, se espressamente invitato a partecipare, del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su doverosa segnalazione di chi presiede l'organo interessato. In tal caso, così come in ogni altra ipotesi di cessazione o vacanza, anche per dimissioni, dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, il soggetto avente diritto deve provvedere alla nuova designazione. Ove	per iscritto a ciascun soggetto avente il diritto di provvedere sulla designazione. Ove il soggetto avente diritto non provveda entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, si intende confermato il membro in carica già da esso designato. Qualora quest'ultimo non accetti, per qualsiasi motivo, la carica così confermata, il componente mancante viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori, con deliberazione assunta a maggioranza semplice. 18.3. Il Revisore Legale dei Conti che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori Legali dei Conti e/o dell'Assemblea dei Fondatori e/o, se espressamente invitato a partecipare, del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su doverosa segnalazione di chi presiede l'organo interessato. In tal caso, così come in ogni altra ipotesi di cessazione o vacanza, anche per dimissioni, dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente del Collegio dei Revisori Legali dei Conti, il soggetto avente diritto deve provvedere alla nuova designazione. Ove quest'ultimo non provveda entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta inviagli senza indugio dal Presidente della Fondazione, il Revisore Legale dei Conti mancante viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori con deliberazione assunta a maggioranza semplice.	ciascun soggetto avente diritto di provvedere alla designazione. Ove il soggetto avente diritto non provveda entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, si intende confermato il membro in carica già da esso designato. Qualora quest'ultimo non accetti, per qualsiasi motivo, la carica così confermata, il componente mancante viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori, con deliberazione assunta a maggioranza semplice. 18.3. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori e/o dell'Assemblea dei Fondatori e/o, se espressamente invitato a partecipare, del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su doverosa segnalazione di chi presiede l'organo interessato. In tal caso, così come in ogni altra ipotesi di cessazione o vacanza, anche per dimissioni, dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente del Collegio dei Revisori, il soggetto avente diritto deve provvedere alla nuova designazione. Ove quest'ultimo non provveda entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta inviagli senza indugio del Presidente della Fondazione, il Revisore mancante viene nominato dal l'Assemblea dei Fondatori con
---	---	---

quest'ultimo non provveda entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta inviatagli senza indugio dal Presidente della Fondazione, il Revisore dei Conti mancante viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori con deliberazione assunta a maggioranza semplice. Il sostituto permane in carica per la rimanente durata del Collegio dei Revisori dei Conti. 18.4. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, effettua verifiche anche di cassa, controlla la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi. 18.5. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno quattro volte l'anno su iniziativa del suo Presidente e il verbale delle riunioni deve essere redatto su apposito libro numerato e bollato. Il Presidente regola come meglio ritiene, purché nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente Statuto, le modalità di convocazione e di funzionamento del Collegio. 18.6. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono partecipare alle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori; possono assistere, e se espressamente invitati, devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, ma con facoltà di esprimere pareri consultivi e non vincolanti.	Il sostituto permane in carica per la rimanente durata del Collegio dei Revisori Legali dei Conti. 18.4. Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, effettua verifiche anche di cassa, controlla la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi. 18.5. Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti si riunisce almeno quattro volte l'anno su iniziativa del suo Presidente e il verbale delle riunioni deve essere redatto su apposito libro numerato e bollato. Il Presidente regola come meglio ritiene, purché nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente Statuto, le modalità di convocazione e di funzionamento del Collegio. La riunione potrà tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione. 18.6. I componenti del Collegio dei Revisori Legali dei Conti devono partecipare alle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori; possono assistere, e se espressamente invitati, devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, ma con facoltà di esprimere pareri consultivi e non vincolanti.	deliberazione assunta a maggioranza semplice. Il sostituto permane in carica per la rimanente durata del Collegio dei Revisori. 18.4. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, effettua verifiche, anche di cassa, controlla la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi. 18.5. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno quattro volte l'anno su iniziativa del suo presidente ed il verbale delle sue riunioni deve essere redatto su apposito libro numerato e bollato. Il presidente regola come meglio ritiene, purché nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente Statuto, le modalità di convocazione e di funzionamento del Collegio. 18.6. I componenti del Collegio dei Revisori devono partecipare alle adunanze del l'Assemblea dei Fondatori; possono assistere, e se espressamente invitati, devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, ma con facoltà di esprimere pareri consultivi e non vincolanti.
--	---	---

ARTICOLO 19 - COMITATO SCIENTIFICO 19.1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Direttore, un Comitato Scientifico, composto da non più di quattro eminenti personalità dell'arte e della cultura. 19.2. Il Comitato Scientifico segue i profili culturali ed artistici delle attività della Fondazione e svolge una funzione consultiva presso il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, collaborando, esprimendo pareri, apportando aggiornamento ed informazione nazionale ed internazionale scientifica. 19.3. All'atto della nomina saranno definiti, su proposta del Direttore, composizione, funzioni, durata, compensi e/o rimborsi spese del Comitato Scientifico. ARTICOLO 20 - DURATA - ESTINZIONE – LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO 20.1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata. 20.2. Qualora lo scopo della Fondazione debba ritenersi esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, oppure il patrimonio sia divenuto insufficiente e non sia possibile ricostituirlo adeguatamente, la Fondazione si estinguerà attraverso la liquidazione. 20.3. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al punto precedente, l'Assemblea dei Fondatori, con la maggioranza dei tre quarti dei suoi	ARTICOLO 19 COMITATO SCIENTIFICO 19.1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Direttore, un Comitato Scientifico, composto da non più di quattro eminenti personalità dell'arte e della cultura. 19.2. Il Comitato Scientifico segue i profili culturali ed artistici delle attività della Fondazione e svolge una funzione consultiva presso il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, collaborando, esprimendo pareri, apportando aggiornamento ed informazione nazionale ed internazionale scientifica. 19.3. All'atto della nomina saranno definiti, su proposta del Direttore, composizione, funzioni, durata, compensi e/o rimborsi spese del Comitato Scientifico. ARTICOLO 20 - DURATA - ESTINZIONE – LIQUIDAZIONE - E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO 20.1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata. 20.2. Qualora lo scopo della Fondazione debba ritenersi esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, oppure il patrimonio sia divenuto insufficiente e non sia possibile ricostituirlo adeguatamente, la Fondazione si estinguerà attraverso la liquidazione. 20.3. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al punto precedente, l'Assemblea dei Fondatori, con la maggioranza dei tre quarti dei suoi	ARTICOLO 19 COMITATO SCIENTIFICO 19.1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Direttore, un Comitato Scientifico, composto da non più di quattro eminenti personalità dell'arte e della cultura. 19.2. Il Comitato Scientifico segue i profili culturali ed artistici delle attività della Fondazione e svolge una funzione consultiva presso il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, collaborando, esprimendo pareri, apportando aggiornamento ed informazione nazionale e internazionale scientifica. 19.3. All'atto della nomina saranno definiti, su proposta del Direttore, composizione, funzioni, durata, compensi e/o rimborsi spese del Comitato Scientifico. ARTICOLO 20 - DURATA - ESTINZIONE – LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO 20.1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata. 20.2. Qualora lo scopo della Fondazione debba ritenersi esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, oppure il patrimonio sia divenuto insufficiente e non sia possibile ricostituirlo adeguatamente, la Fondazione si estinguerà attraverso la liquidazione. 20.3. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al punto precedente, l'Assemblea dei Fondatori,
--	--	--

componenti, può sempre deliberare l'estinzione della Fondazione. 20.4. In ipotesi di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, l'Assemblea dei Fondatori, con la maggioranza di cui al punto precedente, nomina uno o più liquidatori e delibera la devoluzione del patrimonio residuale, una volta esaurita la fase di liquidazione, ad altri soggetti attivi nell'ambito della Regione Piemonte, che operino senza scopo di lucro per il perseguimento di fini analoghi o simili, salvo diversa destinazione imposta dalla legge o dalle Autorità di vigilanza. 20.5. All'atto dell'estinzione della Fondazione i beni di cui la stessa sia locatrice, comodataria o di cui abbia comunque la disponibilità torneranno ai soggetti rispettivamente aventi diritto alla restituzione. ARTICOLO 21 FORO COMPETENTE 21.1. Per qualunque controversia o questione relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di quanto previsto nel presente Statuto e negli eventuali regolamenti interni della Fondazione, o comunque collegata all'attività della Fondazione, è competente in via esclusiva il Foro di Torino. ARTICOLO 22 CLAUSOLA DI RINVIO 22.1. Per quanto non espressamente previsto	componenti, può sempre deliberare l'estinzione della Fondazione. 20.4. In ipotesi di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, l'Assemblea dei Fondatori, con la maggioranza di cui al punto precedente, nomina uno o più liquidatori e delibera la devoluzione del patrimonio residuale, una volta esaurita la fase di liquidazione, ad altri soggetti attivi nell'ambito della Regione Piemonte, che operino senza scopo di lucro per il perseguimento di fini analoghi o simili, salvo diversa destinazione imposta dalla legge o dalle Autorità di vigilanza. 20.5. All'atto dell'estinzione della Fondazione i beni di cui la stessa sia locatrice, comodataria o di cui abbia comunque la disponibilità torneranno ai soggetti rispettivamente aventi diritto alla restituzione. ARTICOLO 21 FORO COMPETENTE 21.1. Per qualunque controversia o questione relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di quanto previsto nel presente Statuto e negli eventuali regolamenti interni della Fondazione, o comunque collegata all'attività della Fondazione, è competente in via esclusiva il Foro di Torino. ARTICOLO 22 CLAUSOLA DI RINVIO 22.1. Per quanto non espressamente previsto nel	con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, può sempre deliberare la estinzione della Fondazione. 20.4. In ipotesi di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, l'Assemblea dei Fondatori, con la maggioranza di cui al punto precedente, nomina uno o più liquidatori e delibera la devoluzione del patrimonio residuale, una volta esaurita la fase di liquidazione, ad altri soggetti attivi nell'ambito della regione Piemonte, che operino senza scopo di lucro per il perseguimento di fini analoghi o simili, salvo diversa destinazione imposta dalla legge o dalle Autorità di vigilanza. 20.5. All'atto dell'estinzione della Fondazione i beni di cui la stessa sia locatrice, comodataria o di cui abbia comunque la disponibilità torneranno ai soggetti rispettivamente aventi diritto alla restituzione. ARTICOLO 21 FORO COMPETENTE 21.1. Per qualunque controversia o questione relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di quanto previsto nel presente Statuto e negli eventuali regolamenti interni della Fondazione, o comunque collegata all'attività della Fondazione, è competente in via esclusiva il Foro di Torino. ARTICOLO 22 CLAUSOLA DI RINVIO 22.1. Per quanto non espressamente previsto
---	---	---

nel presente Statuto si fa riferimento ai principi generali di diritto, alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme di legge vigenti ed applicabili in materia. ARTICOLO 23 REGOLAMENTO INTERNO 23.1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione si doterà di un regolamento interno, predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione. ARTICOLO 24 Disposizioni Transitorie 24.1 Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno, ove del caso, successivamente integrati. 24.2 Sino al momento in cui sarà perfezionata l'adesione alla Fondazione da parte della Regione Piemonte, il Consiglio di Amministrazione sarà composto dagli attuali 6 membri di cui: -tre membri designati dal Fondatore Associazione "Teatro Europeo"; -tre membri designati dal Fondatore Società "M.A.S. Juarra - Granserraglio - Società Consortile a Responsabilità Limitata " e sino a tale momento rimarrà in carica il Presidente nominato in sede di atto costitutivo, mentre per le funzioni del collegio dei Revisori dei Conti	presente Statuto si fa riferimento ai principi generali di diritto, alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme di legge vigenti ed applicabili in materia. ARTICOLO 23 REGOLAMENTO INTERNO 23.1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione si doterà di un regolamento interno, predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione.	dal presente Statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto, alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme di legge vigenti ed applicabili in materia. ARTICOLO 23 REGOLAMENTO INTERNO 23.1 Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente statuto, la Fondazione si doterà di un regolamento interno, predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione.
---	---	---

saranno espletate dal revisore Unico, nominato in sede di atto costitutivo. 24.3 La Fondazione si impegna a chiedere il riconoscimento della personalità giuridica.		
--	--	--